

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (ESCLUSO E.E.R. 20.01.32) E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E.E.R. 20.01.26*, 20.01.33*, 20.01.40, 16.05.04*, 20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.19*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.29* E 20.01.32 PROVENIENTI DA CASSONI DEDICATI O DAI CENTRI DI RACCOLTA DISLOCATI NEL TERRITORIO PINEROLESE E DEI RIFIUTI SPECIALI E.E.R. 13.01.05*, 13.01.10*, 13.02.05*, 13.07.03*, 14.06.03*, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.07*, 16.01.12, 16.01.14*, 16.01.17, 16.01.21*, 16.01.22, 16.06.01*, 20.01.21*, 17.04.05 PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI E DALL'OFFICINA DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

SCHEDA GARA	
<i>Repertorio</i>	700/2024
<i>Procedura di affidamento</i>	Aperta: art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
<i>Tipologia di contratto</i>	Sopra soglia: art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
<i>Contratto riservato</i>	NO
<i>Configurazione appalto</i>	Tipologia di appalto: Servizio Accordo Quadro con un unico operatore economico: art. 154 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. <i>(senza successiva riapertura del confronto competitivo)</i> Tipologia di contabilizzazione: a misura
<i>Criterio di aggiudicazione</i>	Minor prezzo: art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
<i>Suddivisione in Lotti</i>	NO
<i>Codice identificativo gara (C.I.G.)</i>	B5041A5F01
<i>Settore</i>	Ordinario: attività non rientrante nella parte I, libro III D.lgs. 36/23
<i>Responsabile del procedimento</i>	Roberto Peiretti
<i>Direttore esecuzione contratto</i>	Luca Brunetto
TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
<i>Caricamento offerta su piattaforma</i>	Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2025
<i>Prima seduta telematica</i>	Ore 14,30 del giorno 30 gennaio 2025
<i>Temine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara</i>	Vedi art. 2.3 del presente documento di gara

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. RSPAZZ/BLU/015/C dell'Amministratore Delegato di Acea P. I. S.p.A. in data 28 novembre 2024 è stato disposto di avviare la seguente procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di Contratto (nel seguito anche semplicemente “capitolato” o “capitolato tecnico”) e in tutti gli elaborati ad esso allegati.

Il presente Disciplinare di gara allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. completamente in modalità telematica, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui sopra. **Esso supera il contenuto del capitolato nelle parti risultanti difformi.**

Tutta la documentazione elencata al successivo art. 2.2 è stata integralmente pubblicata sulla piattaforma telematica della committente al seguente link: <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it> e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi>.

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato inoltre previsto di dare opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando:

- Sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici “BDNCP”;
- Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea “G.U.U.E.” per il tramite della BDNCP, secondo le modalità dell'allegato II.7;
- Sul profilo del committente: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi>.

Considerato l'art. 71, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il termine minimo di (30) trenta giorni per la ricezione delle offerte dalla data di trasmissione del bando di gara alla “G.U.U.E.” per il tramite della BDNCP.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. è un'impresa pubblica che opera nell'ambito dei “settori speciali” (D.Lgs. 36/2023 – libro III) e nell'ambito dei “settori ordinari”, pertanto a seconda della tipologia di appalto si applicherà la relativa disciplina, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 che a seguire sarà abbreviato anche usando la terminologia “Codice” o “Codice dei contratti”.

Oltre a quanto espressamente richiamato nel capitolato, saranno contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, anche tutte le norme vigenti, o che saranno emanate in pendenza del contratto, come ad esempio: le norme per la sicurezza nonché per la salute e sicurezza dei lavoratori – le norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire – il codice della strada e la relativa specifica normativa del caso per il trasporto dei rifiuti - le leggi in tema ambientale - le disposizioni legislative e regolamentari emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, etc.). Si richiamano, inoltre, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La gara si svolgerà in modalità telematica. Per l'espletamento della procedura la committente si avvale della "piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche" (di seguito: "piattaforma") accessibile al seguente link <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it> dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. Per poter presentare offerta è necessario quindi accedere alla Piattaforma.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di *e-procurement*” (c.d. Disciplinare Telematico) e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica per l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

Il concorrente già registrato non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla piattaforma tramite la propria utenza. Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. In fase di registrazione l'operatore economico dovrà indicare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis e 6 ter del D.Lgs 82/05 o, per gli operatori transfrontalieri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*e-mail e password*) a mezzo della quale verrà identificato dalla piattaforma.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o Consorzio o GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabili al concorrente registrato.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter rispettare i termini previsti

per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, **si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo**, prima della presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento, alle istruzioni presenti sulla piattaforma e a quanto previsto nel Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le istruzioni presenti sulla Piattaforma, parte integrante del presente disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Supporto alla voce Assistenza tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

IMPORTANTE! Il partecipante a una procedura telematica può **partecipare alla seduta di gara “da remoto”** grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma. Potrà quindi tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando: in quale fase della seduta di gara si trova la commissione; i nominativi dei partecipanti e il loro status (ancora da verificare, validati, esclusi); i punteggi, dopo che la commissione ne decide la pubblicazione; i fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della commissione di gara (non potrà invece visualizzare i documenti veri e propri e il loro contenuto). L'operatore economico potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale per comunicare direttamente con la commissione di gara.

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi Allegato A (in formato word), B (in formato PDF);
- 3) DGUE elettronico;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto - schema di contratto;
- 5) DUVRI;
- 6) Disciplinare telematico – istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

2.3 QUESITI IN FASE DI GARA – COMUNICAZIONI – SOPRALLUOGO/PRESA VISIONE ELABORATI

Nel caso il concorrente riscontri informazioni mancanti o irregolarità/errori/contrastanti in merito alla procedura in oggetto, lo stesso potrà formulare richieste scritte alla stazione appaltante, esclusivamente in lingua italiana, tramite l'apposita Invia quesito, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla stessa. **Il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara è obbligatoriamente di dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.** Non verrà fornita risposta ai quesiti presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le risposte ai quesiti, presentati in tempo utile, **verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti e sul sito istituzionale della stazione appaltante al seguente link <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi>.

Al riguardo si precisa che eventuali “quesiti” scritti sulla piattaforma dovranno essere formulati entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto la Piattaforma, decorso il termine, non consentirà più di inviare quesiti, né tantomeno la Stazione appaltante potrà inserire risposte.

Per delucidazioni di carattere generale che non variano la natura della procedura di gara è possibile invece contattare l'Ufficio Appalti ai seguenti n. 0121/236292 – 225 - 233 – 257 – 312.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di forniture/servizi/lavori, la stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno anch'essi pubblicati agli indirizzi riportati al precedente comma 2 del presente articolo.

Sarà quindi onere del concorrente verificare periodicamente la pubblicazione di risposte ai quesiti posti o eventuali integrazioni/correzioni eseguite in via di autotutela dalla stazione appaltante e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma e sul sito istituzionale della committente.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2.3.1 SOPRALLUOGO / PRESA VISIONE ELABORATI

Il sopralluogo al fine di visionare almeno uno dei siti oggetto dei servizi da prestare – **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita approfondita necessaria alla corretta ponderazione dell'offerta. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, previo appuntamento telefonico con il sig. **Brunetto Luca** al n. **0121236414 / 333 6463613**. La richiesta di sopralluogo deve essere anche inoltrata tramite e-mail a luca.brunetto@accapinerolese.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Il termine ultimo per eseguire il sopralluogo è di 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si consiglia comunque di eseguire il sopralluogo con congruo anticipo tenendo anche conto che il termine ultimo per richiedere eventuali chiarimenti sulla presente procedura tramite piattaforma è dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte come espressamente disciplinato nel precedente articolo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti, in tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.**

La stazione appaltante rilascia copia di attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale dovrà essere inserita nella sezione **“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** della piattaforma come disciplinato al successivo art. 16.6. Il mancato inserimento della copia è sanabile mediante soccorso istruttorio art. 101 del Codice, purché il sopralluogo sia stato effettuato nei termini previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al successivo art. 5, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, aggregazione di imprese di rete di cui al successivo art. 5 lett. c), non ancora costituita in RTI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo può essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare il sopralluogo: il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo; il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia CCIAA (o altro documento ufficiale da cui si identifichi la qualifica) da consegnare in copia in sede di sopralluogo; il procuratore speciale a mezzo carta d'identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

2.4 COMUNICAZIONI POST AGGIUDICAZIONE

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Qualora vengano indicati domicili digitali diversi rispetto a quelli indicati e/o non vengano segnalate le eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l'espletamento di una gara mediante "procedura aperta" per l'affidamento, tramite Accordo quadro con un unico operatore economico, del "Servizio di raccolta, trasporto (escluso E.E.R. 20.01.32) e smaltimento dei rifiuti urbani E.E.R. 20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.19*, 20.01.21*, 20.01.26*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.29*, 20.01.33*, 20.01.40, 16.05.04*, e 20.01.32, provenienti da cassoni dedicati o dai centri di raccolta dislocati nel territorio dei Comuni di competenza di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., e dei rifiuti speciali E.E.R. 13.01.05*, 13.01.10*, 13.02.05*, 13.07.03*, 14.06.03*, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.07*, 16.01.12, 16.01.14*, 16.01.17, 16.01.21*

16.01.22, 16.06.01*, 20.01.21*, 17.04.05, provenienti dagli impianti e dall' officina di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.”, come meglio specificato nel capitolato tecnico nonchè alle condizioni previste nel presente Disciplinare di gara e rispettivi allegati.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista nel termine massimo di 5 mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, il termine sopraindicato è prorogato per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Qualora ne ricorrano i presupposti, sono inserite nel capitolato tecnico le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto vigente emanato dal Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 57, c. 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si evidenzia che l'offerta deve comunque includere qualsiasi prestazione, fornitura e provvista necessaria per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e negli eventuali documenti ad esso allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative nello stesso previste del quale l'Appaltatore si impegna a prendere completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione del progetto è sempre da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore ed il personale a vario titolo impiegato nel progetto dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la Legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

(In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)

L'importo a base di gara comprende:

- i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 78.501,00, calcolati sulla base degli elementi espressamente indicati nel capitolato;
- gli oneri della sicurezza che la stazione appaltante ha stimato pari a € 4.000,00.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo utilizzato è quello indicato all'art. 18 del capitolato a cui espressamente si rimanda.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto, l'importo a base di gara è stato calcolato considerando i costi riportati nell'art. 2-3 del capitolato a cui espressamente si rimanda.

L'appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante.

Nota di attenzione (non applicabile per questa procedura): in caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la Stazione Appaltante integrerà il testo del disciplinare con apposite clausole.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

Valore economico dell'appalto

n.	Oggetto	CPV	Importo presunto appalto "a misura"
1	Accordo quadro – Servizio di raccolta, trasporto (escluso E.E.R. 20.01.32) e smaltimento dei rifiuti urbani E.E.R. 20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.19*, 20.01.21*, 20.01.26*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.29*, 20.01.33*, 20.01.40, 16.05.04*, e 20.01.32, provenienti da cassoni dedicati o dai centri di raccolta dislocati nel territorio dei Comuni di competenza di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., e dei rifiuti speciali E.E.R. 13.01.05*, 13.01.10*, 13.02.05*, 13.07.03*, 14.06.03*, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.07*, 16.01.12, 16.01.14*, 16.01.17, 16.01.21*, 16.01.22, 16.06.01*, 20.01.21*, 17.04.05, provenienti dagli impianti e dall' officina di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti (P)	€ 488.100,00
		90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti (S)	
Oneri della sicurezza			€ 4.000,00
Importo totale presunto dell'appalto a base di gara			€ 492.100,00
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.			
L'importo totale dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.			
(Non applicabile per questa procedura) Nel caso di appalti misti, l'eventuale componente lavori non può rappresentare l'oggetto principale dell'affidamento.			

Il contratto è stipulato interamente "a misura". La contabilizzazione e i pagamenti del servizio verranno effettuati in conformità alle specifiche disposizioni impartite nel Capitolato tecnico. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 e 7, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., **i pagamenti del corrispettivo avranno luogo entro 60 (d.f.f.m.) giorni in ragione delle tempistiche legate alla presentazione da parte del medesimo di regolare fattura elettronica, nonché di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere al pagamento.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di indempienze contributiva e retributiva trova applicazione quanto riportato all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica positiva, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto: della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC; degli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e della Legge 205/2017; delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori; dell'ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.; della conformità delle prestazioni eseguite.

In caso di ATI: la fatturazione alla Stazione appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme rimosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dell'esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di regolare esecuzione e l'estinzione completa del rapporto con la Stazione appaltante.

Ai sensi del DL 50/2017, si precisa che ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è una Società soggetta a **Split Payment**. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui alla Legge 205/2017 ed inviate tramite SDI al Codice destinatario ACEA che sarà indicato in sede di stipula contrattuale. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Si applica l'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la stipula del contratto e verrà formalizzato mediante scrittura privata, in seguito ad avvenuto perfezionamento dell'aggiudicazione e alla verifica dell'assenza delle clausole di esclusione di cui al capo II titolo IV parte V del libro II del D.lgs. 36/2023

e s.m.i. e per l'attestazione dei requisiti di cui al capo III titolo IV parte V del libro II del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro sarà indicativamente di **mesi 30 (trenta)** decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, eventualmente redatto in via d'urgenza ex art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., **e comunque resterà valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale pari a € 492.100,00 a prescindere da ogni termine temporale**, in particolare, anche nel caso di variazioni contrattuali, la durata di esecuzione sarà sempre stabilita dall'esaurimento dell'importo contrattuale rideterminato.

Trattandosi di Accordo quadro per servizi non quantificabili con certezza, il tempo quindi non costituisce valore vincolante e pertanto l'appalto potrà terminare:

- a) Prima della scadenza temporale prevista dei 30 mesi, per l'esaurimento dell'importo contrattuale;
- b) Successivamente alla scadenza temporale dei 30 mesi, ma non oltre i 48 mesi, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, ex art. 17, comma 8 e 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., alla consegna del mandato e, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo quadro. **Il pagamento della prima fattura non potrà comunque avere luogo se non dopo la stipula contrattuale.** Si evidenzia che l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

4.2 OPZIONI

Non è prevista un'opzione di proroga del contratto ex art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Non è prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. "quinto d'obbligo".

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Nelle fattispecie di cui all'art. 33 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non è prevista alcuna **anticipazione** sull'importo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non è altresì previsto alcun premio di accelerazione nel caso che l'appalto fosse terminato anticipatamente rispetto ai termini previsti nel precedente articolo.

La partecipazione dell'operatore alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto presuppone l'implicita conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sul costo delle prestazioni, per cui lo stesso non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere in fase esecutiva e per i conseguenti oneri sostenuti.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e su esplicita richiesta dell'appaltatore entro 60 giorni dalla variazione accertata, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura e del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei

prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT e/o gli indici dei rilevamenti annualmente pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La variazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Le suddette disposizioni in materia di revisione prezzi s'intendono automaticamente aggiornate e riallineate in conformità ad eventuali disposizioni di legge applicabili emesse in materia durante il periodo d'esecuzione dell'appalto. Sarà, inoltre, eventualmente applicabile, qualora ne ricorrano i presupposti l'art. 1467 c.c.; nel caso ne ricorrano i presupposti si applica il principio di all'art. 9, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Nel caso ne ricorrano i presupposti trova applicazione l'articolo 120, comma 1, lettera b), c) e d), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nel limite consentito dallo stesso articolo. Ai fini del calcolo del nuovo importo si procede ai sensi del medesimo articolo; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

(Non richiesto per questa procedura - Non è un appalto riservato) Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (contratto riservato), la partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o, in alternativa, la cui esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'offerta dovrà altresì indicare le parti di lavori/servizi/forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65 e 66 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

(Non previsto per questa procedura) Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 20 giorni dalla ricezione della PEC, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La stazione appaltante può richiedere una forma giuridica specifica o specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti ma per questa procedura non sono previste specifiche condizioni.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi della delibera ANAC 262 del 20 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

(Non applicabile per questa procedura): In caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR,

di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, come disposto dal capitolato, dei requisiti previsti nei punti che seguono.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) ed e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sono inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara e prive della qualificazione necessaria richiesta dal presente documento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale.

- a) **(Per qualsiasi attività) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Le imprese assuntrici di prestazioni "secondarie" dovranno possedere oggetto di attività riferito alle stesse.

Nota: Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia occorre l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nota: L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

- b) **Risultare mandatarî**, all'atto della partecipazione, dei seguenti consorzi ERP:

COOU **Consorzio Obbligatorio Oli Usati**

COBAT **Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo**

CDCNPA **Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori**

Nota: In caso di partecipazione in RTI tale requisito potrà essere assolto anche da un solo soggetto.

- c) **(Per qualsiasi attività, incluso l'attività di intermediazione) Iscrizione** all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (**c.d. "White List"**) della Prefettura di propria competenza territoriale.

Nota: Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) le imprese che eserciteranno per l'appalto in oggetto, con attività primaria o anche residuale, almeno una delle attività elencate al comma 53

dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 hanno l'obbligatoria di iscrizione alla White list per il/i settore/i in cui operano oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

- d) **(Per qualsiasi attività, incluso l'attività di intermediazione) Attuazione** di un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma **ISO 14001 o equivalente**) relativa al sistema di gestione ambientale della qualità oppure di attuare, nell'ambito della propria organizzazione di impresa, misure di gestione ambientale conformi al D.M. 13/02/14 e di impegnarsi a presentare, prima dell'aggiudicazione, una relazione contenente la descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso la propria azienda il quale dovrà essere conforme alla vigente normativa di settore.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati:

In sede di gara: Auto dichiarando il possesso dei requisiti (per la compilazione si rimanda all'**ALLEGATO A** del Disciplinare di gara).

In fase di aggiudicazione: producendo alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.

L'operatore dovrà presentare tutta la documentazione, ai fini degli opportuni controlli della stazione appaltante, nei termini previsti dal precedente art. 7, comma 2, del presente disciplinare.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE DI "QUALIFICAZIONE E/O ESECUZIONE"

- e) **Requisito di capacità economica e finanziaria "di qualificazione"** – Fatturato globale.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente deve aver maturato un fatturato globale, **nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando**, almeno pari a **€ 490.000,00** (IVA esclusa).

Nota: Per le partecipanti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}:3) \times \text{anni di attività}]$.

Nota: Nel rispetto delle condizioni previste dal nuovo codice degli appalti, l'operatore potrà soddisfare tale requisito in proprio o mediante costituzione di un ATI o tramite avvalimento.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

In sede di gara: Auto dichiarando il possesso del requisito richiesto e/o le forme utilizzate dall'operatore economico per compensare eventuali carenze (per la compilazione si rimanda all'**ALLEGATO A** del Disciplinare di gara).

In fase di aggiudicazione: producendo alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara. La comprova del requisito, è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore dovrà presentare tutta la documentazione, ai fini degli opportuni controlli della stazione appaltante, nei termini previsti dal precedente art. 7, comma 2, del presente disciplinare.

- f) **Requisito di capacità tecnica e professionale "di qualificazione"** - Servizi analoghi.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ultimo triennio (Novembre 2021 - Ottobre 2024), **antecedente la pubblicazione del presente bando**, il concorrente deve aver eseguito dei **servizi analoghi** a quelli oggetto della presente gara per un importo così ripartito:

1. **(Per chi svolgerà l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto)** Almeno € 136.800,00, esclusa IVA, per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto;
2. **(Per chi svolgerà l'attività di smaltimento del rifiuto)** Almeno € 350.000,00, esclusa IVA, per servizi di smaltimento dei rifiuti in oggetto;
3. **(Per chi svolgerà l'attività di intermediario)** Almeno € 490.000,00, esclusa IVA, di cui almeno € 136.800,00 per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto e € 350.000,00 per servizi di smaltimento dei rifiuti in oggetto.

Nota: Per le partecipanti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}:3) \times \text{anni di attività}]$.

Nota: Nel rispetto delle condizioni previste dal nuovo codice degli appalti, l'operatore potrà soddisfare tale requisito in proprio o mediante costituzione di un ATI o tramite avvalimento.

g) **Requisito di capacità tecnica e professionale “di qualificazione”** – Albo Gestori Ambientali.

(Per chi svolgerà l'attività di intermediazione senza detenzione del rifiuto) **Iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla **Categoria 8** (intermediazione e commercio di rifiuti) dell'art. 8, in **classe D o superiore** di cui al successivo art. 9 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i.

(Per chi svolgerà l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto) **Iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla **Categoria 1 e 5** (raccolta e trasporto di rifiuti urbani - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dell'art. 8, in **classe F o superiore** di cui al successivo art. 9 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i. per i rifiuti oggetto della procedura.

h) **Requisito di capacità tecnica e professionale “di qualificazione”** – Autorizzazioni

(Per chi svolgerà l'attività di trattamento/recupero dei rifiuti) **Disponibilità** al trattamento dei volumi necessari per il conferimento dei rifiuti previsti in appalto attraverso la disponibilità di impianto proprio o attraverso contratti in essere per le tipologie e le quantità di rifiuti previste in appalto. L'impianto di riferimento per il conferimento dei rifiuti **dovrà essere in possesso** di valida autorizzazione regionale/provinciale prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dell'**AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)** relativa al trattamento/recupero dei rifiuti citati in oggetto con disponibilità al trattamento dei volumi necessari.

(Nel caso di stoccaggio intermedio - deposito preliminare/messa in riserva - dei rifiuti in attesa della loro destinazione finale) L'operatore economico **deve essere in possesso** della titolarità dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente ad effettuare tale operazione o attraverso contratti in essere per le tipologie e le quantità di rifiuti previste in appalto.

i) **Requisiti particolari “di esecuzione”** – Mezzi e attrezzature.

Come disciplinato all'art. 6 del Capitolato l'operatore **dovrà essere in possesso** dei requisiti particolari relativi ai mezzi e alle attrezzature regolarmente rispondenti a tutte le condizioni nello stesso articolo previste.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati:

- **In sede di gara:** auto dichiarando il possesso dei requisiti e/o le forme utilizzate dall'operatore economico per compensare eventuali carenze (per la compilazione si rimanda all'**ALLEGATO A** del Disciplinare di gara).
- **Requisiti “di qualificazione” - In fase di aggiudicazione:** producendo alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara. La comprova dei requisiti, è fornita mediante:

Punto f):

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Punto g):

- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Punto h):

- copia di valida autorizzazione regionale/provinciale prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) relativa al trattamento/recupero dei rifiuti citati in oggetto con disponibilità al trattamento dei volumi necessari.

- **Requisiti “di esecuzione” - In fase di aggiudicazione/stipula contratto/avvio delle prestazioni in pendenza di stipula:** producendo alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.

L'operatore dovrà presentare tutta la documentazione, ai fini degli opportuni controlli della stazione appaltante, nei termini previsti dal precedente art. 7, comma 2, del presente disciplinare.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE

Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., scompare la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali. La nuova configurazione dell'istituto del raggruppamento consente la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.

Viene recepita la sentenza della corte di giustizia UE C-642/20 con eliminazione dei riferimenti al ruolo della mandataria e all'obbligo di quest'ultima di eseguire la parte maggioritaria dell'appalto

(Nel caso di appalto di lavori) Ai sensi dell'art. 68 , comma 12, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **precedente art. 7.1 lett a)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nota: Non è richiesto tale requisito nel caso in cui l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

I requisiti di cui al **precedente art. 7.1 lett b), c) e 7.2 lett. g), h)** devono essere posseduti dall'impresa che svolgerà tali attività.

Il requisito di cui al **precedente art. 7.1 lett d)** deve essere posseduto da qualsiasi impresa, incluso da chi svolge l'attività di intermediazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria: Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **precedente art. 7.2 lett e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale: Ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., visto la peculiarità dell'appalto in oggetto e la necessità di provare la capacità tecnico professionale, proporzionata, di tutte le imprese, il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al **precedente art. 7.2 lett f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:

- (per l'impresa che svolgerà l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto): € 136.800,00 (I.V.A. esclusa);
- (per l'impresa che svolgerà l'attività di smaltimento del rifiuto): € 350.000,00 (I.V.A. esclusa);
- (per intermediario): € 490.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui almeno € 136.800,00 per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto e € 350.000,00 per servizi di smaltimento dei rifiuti in oggetto.

Il requisito di cui al **precedente art. 7.2 lett i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **precedente art. 7.1 lett a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di cui al **precedente art. 7.1 lett b) e c)** devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Il requisito relativo alle certificazioni è attestato e verificato in relazione:

- Al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- Al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- Alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **precedente art. 7** e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale (ossia quelli che attengono alla moralità del singolo soggetto).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti **di cui al precedente art. 7.1 lett. b) e c).**

Nota: Ai sensi dell'articolo 104, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., non è mai consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al **precedente art. 7.1 lett. d)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. Si ricorda che la certificazione attesta un requisito tecnico-professionale relativo all'organizzazione, che connota l'avvalimento in senso operativo e non di garanzia. Per tali ragioni, ai fini della validità del contratto occorre che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è consentito l'avvalimento per dimostrare fatturato globale e i servizi analoghi di cui al **precedente art. 7.2 lett. e) e f).**

L'operatore economico potrà avvalersi di una sola ausiliaria, per ognuna delle attività oggetto di appalto, per la dimostrazione dei servizi analoghi. Nel contratto di avvalimento l'ausiliaria dichiara di mettere a disposizione il personale e le risorse che le hanno consentito il raggiungimento del requisito, assumendo precisi impegni nell'assicurare "tutte le risorse, nessuna esclusa, ivi comprese le strutture operative, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi organizzativi correlati alla propria attività, insomma il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che hanno consentito l'acquisizione del requisito de quo". Quanto sopra trova giustificazione

dal fatto che il requisito di cui sopra si riferisce alle capacità tecniche e professionali della lettera c) del comma 1 dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'avvalimento non può risolversi quindi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante a garanzia che l'appalto sia eseguito con un adeguato standard di qualità.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al **precedente art. 7.2 lett. g)**.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito del possesso di valide autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti oggetto dell'appalto, di cui al **precedente art. 7.2 lett. h)**.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. **Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente art. 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente art. 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nell'allegato A, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (**Allegato A**).

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. **Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.**

Attenzione: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni e contestualmente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante segnala all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Nota di attenzione:

- Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del succitato art. 119.
- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- Qualora il Concorrente intenda avvalersi del subappalto o di noleggi (indifferentemente a caldo o freddo) e qualora tali attività riguardino prestazioni, ritenute ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa gli operatori individuati dovranno essere obbligatoriamente iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. **(da riportare nell'allegato A).**
In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

(Non richiesto per questa procedura) Nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all'affidatario trova applicazione dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Come espressamente indicato all'art. 21 del capitolato "Subappalto – Cessione – Distacco di manodopera" ed ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (non è consentito il c.d. subappalto a cascata).

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, **ciascun subappaltatore**, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

Nel caso di subappalto "qualificatorio" l'operatore economico è nell'obbligo di indicare, nel caso fosse aggiudicatario provvisorio dell'appalto, la denominazione del subappaltatore per il perfezionamento dell'aggiudicazione nonché produrre tutta la documentazione necessaria per la comprova del requisito richiesto.

Le categorie di forniture o servizi elencati all'art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si precisa che i pagamenti saranno sempre effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere ad ACEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del contratto e precisamente di importo pari ad € 9.842,00 (Euro novemila/00) a favore di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nota: Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4% ma per questa procedura si è deciso di tenerla al 2%, perché non sussistono ragioni che giustifichino l'applicazione di una percentuale differente.

(Non applicabile per questa procedura) In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente: prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare; prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[Fino al 30 giugno 2024] La Stazione Appaltante potrà verificare l'autenticità della polizza anche inoltrando una specifica richiesta all'indirizzo PEC dedicato comunicato dal garante all'operatore economico (Delibera Anac n. 606 del 19 dicembre 2023 / Chiarimento Anac del 31 gennaio 2024).

La garanzia provvisoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia provvisoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/arvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia provvisoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia provvisoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rimanda all'allegato I.1 - art. 1, comma 1, lett. o) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- c) Non si prevedono riduzioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce le relative certificazioni nella documentazione amministrativa come richiesto all'art. 16.3.2 del disciplinare e nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del Contratto, mentre ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Trovano applicazione le norme contenute all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la suddetta garanzia provvisoria.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

(In caso di lotto unico) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. I concorrenti **inseriscono sulla piattaforma della stazione appaltante la copia scansionata della ricevuta di avvenuto pagamento firmata digitalmente dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente la società**. Il pagamento è inoltre verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Importo totale del contratto	CIG	Importo contributo ANAC	
€ 492.100,00	B5041A5F01	Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000	€ 33,00
<u>Di conseguenza il concorrente deve eseguire un versamento pari a € 33,00</u>			
<i>L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.</i>			

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico, oltre all'ulteriore verifica della copia scansionata di cui al precedente comma 1, ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema e non sia stata inserita la copia scansionata, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Per questa procedura non trova applicazione l'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC 610 del 19 dicembre 2023.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al successivo art. 29 del presente disciplinare.

(Non applicabile per questa procedura). In caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al successivo art. 29 del presente disciplinare.

Tramite piattaforma telematica (o PEC se del caso), ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – **non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante, **tramite piattaforma telematica (o PEC se del caso)**, può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. L'operatore, **tramite piattaforma telematica (o PEC se del caso)**, trasmette quanto richiesto dalla Stazione appaltante nel termine stabilito.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. REGISTRAZIONE AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE) VERSIONE 2.0

La sezione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) relativa al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici. La verifica, svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto, permette quindi di verificare i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.

Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall'altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova dei requisiti.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art-24-fvoe>

Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.

La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere quindi la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al FVOE nella versione 2.0.

Ciascun concorrente potrà registrarsi al sistema F.V.O.E. secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, se previsto, deve essere registrato al suddetto sistema anche l'impresa ausiliaria.

Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'A.N.A.C. i documenti indicati nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica di cui al precedente punto 2.1, già adeguata alla nuova versione 11.4 della piattaforma certificata AgID Acquisti Telematici, **permetterà l'accesso alla stazione appaltante al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nella versione 2.0**, l'applicativo di cui sopra recentemente aggiornato dall'ANAC per integrarsi alla BDNCP e gestire la documentazione inserita dall'operatore economico a comprova dei requisiti per le procedure indette dal 1° gennaio 2024.

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO REDATTO IN FORMA DIGITALE

Nota di attenzione: Si raccomanda di prendere visione del manuale specifico, scaricabile al seguente link [Guida all'eDGUE Response](#), nel quale sono inserite tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione del eDGUE in forma digitale.

Con nota di protocollo 6212 del 30/06/2023 il Ministero delle infrastrutture ha comunicato che l'articolo 91 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) - unitamente alla domanda di partecipazione, all'offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione - il documento di gara unico europeo (eDGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente compilare il documento di gara unico europeo (eDGUE) in forma digitale.

Per la compilazione l'operatore, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata sulla piattaforma della società committente, dovrà accedere ai *Dettagli* della procedura di gara e scaricare l'allegato in corrispondenza della voce eDGUE (il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML). Successivamente l'operatore economico potrà predisporre il "eDGUE Response", sia in formato XML che PDF, tramite l'inserimento dei propri dati e le risposte ai criteri di esclusione e di selezione.

I files scaricati in PDF e in XML dovranno poi essere firmati digitalmente dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente la società e caricati, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo art. 15.

Si ricorda che in caso di Avvalimento o forme di raggruppamento, sarà l'ausiliaria o la mandante a doversi registrare al sistema, per procedere al caricamento dell'EDGUE request presente negli atti di gara e generare l'EDGUE response.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

***Nota di attenzione:** TUTTA la documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. n. 82/05!*

La presente gara è completamente in modalità telematica. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.

I documenti richiesti al successivo art. 16 dovranno essere inseriti sulla piattaforma telematica nelle modalità di seguito elencate:

1) Scansione in un formato statico del documento (es. PDF/A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici); in pratica il formato trasmesso non dovrà contenere al suo interno "macroistruzioni" o "codici eseguibili" che possano modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati.

2) Apposizione della firma digitale, obbligatoria, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara sul documento scansionato. Fa eccezione:

- **La garanzia provvisoria** per la quale è richiesta oltre alla firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara anche la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante così come previsto all'art. 10 del Disciplinare di gara.

L'offerta e tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale. Preme evidenziare che sulla piattaforma telematica la **"Firma digitale"** è necessaria poiché offre garanzie legalmente riconosciute in tema di verifica della provenienza e validità della trasmissione dei documenti, quindi di conseguenza anche sulla validità delle istanze e delle dichiarazioni e sulla conformità agli originali della documentazione trasmessa dall'operatore economico. **Di conseguenza il possesso del dispositivo per la "Firma digitale" è obbligatorio, a pena di non ammissione.**

La documentazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

3) Caricamento sulla piattaforma del documento scansionato e firmato digitalmente nell'apposito campo previsto.

Il plico telematico, contenente l'offerta, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, **a pena di esclusione, entro il termine indicato nella scheda di gara "Caricamento offerta su piattaforma" che si trova nella prima pagina del presente documento**, termine perentorio. Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono, dovrà essere inserito entro il termine perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se il Concorrente è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso il termine di presentazione dell'offerta, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanzia che l'offerta pervenga nei termini stabiliti. **Ne consegue che, la responsabilità del tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente.** Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati

digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente art. 2.1 del presente disciplinare.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente e, con la sua trasmissione, lo stesso accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Ai sensi del medesimo articolo sono inammissibili le offerte: non conformi ai documenti di gara; in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; considerate anormalmente basse; presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta è costituita da due sezioni, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica” *[eventuale, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]*

Nota di attenzione: *l'offerta tecnica per questa gara non è prevista poiché trattasi di gara con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.*

Il caricamento sulla piattaforma della documentazione amministrativa, dell'eventuale offerta tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dell'offerta economica dovrà avvenire in sezioni distinte così come richiesto al comma precedente.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e inserite sulla piattaforma rispettando quanto disciplinato nel presente articolo. Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati, da richiamare sulla dichiarazione, che dovranno essere caricati nell'apposito campo della piattaforma. **Si prega comunque di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel Disciplinare di gara in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La domanda di partecipazione (allegato A) deve essere redatta in bollo (marca da bollo da € 16,00 - Euro sedici/00) **solo per le procedure aperte (in caso di procedura negoziata la marca da bollo non deve essere applicata).**

Per eventuali concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa", si applica il soccorso istruttorio.

Qualora sia prescritto nel presente Disciplinare di gara che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

16. CONTENUTO DELLA SEZIONE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La sezione “A – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- *(Obbligatorio)* Domanda di partecipazione integrata al DGUE (Allegato A) di cui al punto 16.1 ed *(Eventuale)* procura di cui al punto 16.5;
- *(Obbligatorio)* DGUE di cui al punto 16.2;
- *(Obbligatorio)* Cauzione provvisoria di cui al punto 16.3.1 ed *(Eventuale)* certificazione per la riduzione della cauzione di cui al punto 16.3.2;
- *(Obbligatorio)* Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (se dovuto) di cui al punto 16.4;
- *(Eventuale)* Documentazione per avvalimento di cui al punto 16.7;
- *(Eventuale)* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.8;
- *(Eventuale)* Dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 19.

Nessuna documentazione da allegare per sopralluogo e/o presa visione elaborati di cui al punto 16.6 poiché non previsto per questa procedura.

(Non applicabile per questa procedura) Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A) INTEGRATA AL DGUE

Domanda di partecipazione, redatta in bollo *(solo se trattasi di procedura aperta, nel caso di procedura negoziata la marca da bollo non deve essere applicata)* secondo il modello predisposto, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nota: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

(In caso di suddivisione della gara in lotti) Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

(Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il concorrente indica **la banca dati ufficiale o il pubblico registro** da cui possono essere ricavati, **in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta**, i dati identificativi (nome, cognome, data e

luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

Nella domanda di partecipazione **il concorrente dichiara:**

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara nonché di impegnarsi in caso di aggiudicazione a eseguire le prestazioni nei termini e con le modalità in esso previsti, **ivi compreso l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di esecuzione del servizio, la disponibilità e la piena efficienza del personale, dei mezzi e delle attrezzature, così come disciplinati nel Capitolato tecnico prestazionale e dalla vigente normativa di settore, regolarmente rispondenti a tutte le condizioni ivi previste;**
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 29 del presente disciplinare, ove richiesto, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 29 del presente disciplinare, ove richiesto, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 29 del presente disciplinare, ove richiesto, i requisiti particolari necessari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 - ✓ Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - ✓ di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - ✓ di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - ✓ *(nel caso in cui la stazione appaltante richiede la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell'Offerta tecnica)* di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile la quota percentuale, stabilita all'art. 29 del presente disciplinare, se applicabile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- *(Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione")* di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito [MOG e Codice Etico – Acea Pinerolese](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *(in caso di prestazioni di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012)* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) oppure di

aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 27 del presente disciplinare.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

La domanda e le relative dichiarazioni, debitamente compilate, sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

<p><i>a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;</i></p> <p><i>b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;</i></p> <p><i>c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.</i></p>

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia

del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante tiene in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al D.lgs. n. 117/17, articolo 82.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Documento di Gara Unico Europeo – “eDGUE” nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 14. **L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

L'operatore economico che partecipa alla gara **per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti** per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo eDGUE.

Il eDGUE deve, inoltre, essere presentato **per ciascuna ausiliaria**, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto qualsiasi forma di raggruppamento il eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il eDGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, **ciascun subappaltatore**, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il eDGUE.

[Nel caso di gara suddivisa in lotti] Se sono previsti criteri di selezione diversi per ciascun lotto, si devono richiedere tanti DGUE distinti quanti sono i lotti in cui il concorrente intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la SA può prevedere la presentazione di un unico eDGUE per quei lotti.

16.3 CAUZIONE PROVVISORIA / CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

16.3.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, con indicazione del sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia oppure [fino al 30 giugno 2024] con l'indicazione dell'indirizzo PEC dedicato comunicato dal garante all'operatore economico a cui la Stazione Appaltante potrà inviare la richiesta per la verifica di autenticità (Delibera Anac n. 606 del 19 dicembre 2023 / Chiarimento Anac del 31 gennaio 2024).

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Si ricorda inoltre che la cauzione **deve essere sottoscritta** dall'impresa mandataria/capogruppo/capofila e, se del caso, **deve essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., al solo consorzio.

16.3.2 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Copia/e della/e certificazione/i di qualità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificazioni, rilasciata/e da società di certificazione regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per la riduzione della cauzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.4 VERSAMENTO ANAC

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 11.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.5 PROCURA INSTITORIA / PROCURA SPECIALE

Copia della Procura institoria / Procura speciale nell'eventualità che l'offerta economica, tecnica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più procure se anch'esse rientranti nella condizione sopra specificata.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese/visura camerale, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta **copia** del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese/visura camerale.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.6 VERBALE DI SOPRALLUOGO E/O PRESA VISIONE ELABORATI

Certificato rilasciato dalla stazione appaltante di sopralluogo eseguito, secondo quanto indicato al precedente punto 2.3.1.

16.7 IN CASO DI AVVALIMENTO

Oltre alla documentazione prevista nei precedenti articoli da inserire nella sezione "A- Documentazione amministrativa" della piattaforma, nel caso in cui si ricorra all'istituto dell'avvalimento, il concorrente e nell'obbligo di inserire per ciascuna ausiliaria la seguente documentazione nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8:

- **DGUE** a firma digitale dell'ausiliaria;
 - Domanda di partecipazione a firma digitale dell'ausiliaria (**ALLEGATO A**);
 - **Copia del contratto di avvalimento** firmato digitalmente sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata;
- (Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa)* Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 7.3 e 7.4, nel caso di soggetti associati, **il concorrente è nell'obbligo di inserire** su piattaforma la documentazione di seguito indicata.

Si ricorda che l'operatore economico dovrà caricare la documentazione richiesta nei commi successivi su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**ALLEGATO A**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (**ALLEGATO A**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante (**ALLEGATO A**):

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica*

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO A**).

Per le aggregazioni di retisti: *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO A**).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo*

a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO A**).

b. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; le parti del servizio o della fornitura o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO A**).

SI RICORDA INOLTRE CHE:

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, richieste nel presente art. 16;
- Ai sensi dell'art. 96, comma 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

17. CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA TECNICA”

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.1 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI QUANTITATIVI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.2 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI TABELLARI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.3 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI DISCREZIONALI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

18. CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA ECONOMICA”

La sezione “**B – OFFERTA ECONOMICA**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità all' “**ALLEGATO B**” (modulo offerta economica) in formato .pdf.

L'operatore economico dovrà caricare entrambe i documenti, debitamente compilati, su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1 contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Ai fini della contabilizzazione e dei pagamenti in fase esecutiva

L'importo unitario offerto dal partecipante, per ogni singola voce di prestazione, sul prezzo/ricavo unitario posto a base di gara e di conseguenza il **prezzo/ricavo unitario ribassato (F)** per ogni prestazione indicata.

Al solo fine di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del “minor prezzo”

Totale sommatoria dei prezzi/ricavi totali offerti, ottenibile sommando ogni importo ribassato/rialzato della colonna G.

L'importo totale ribassato/rialzato, per ogni singola voce, è ottenuto applicando la seguente formula:
(Prezzo unitario ribassato/rialzato (F)) X (quantità stimate nell'arco di 30 mesi (C))

** Per le quantità (stimate) nell'arco dei 30 mesi si rimanda al capitolato.*

L'importo totale “ribassato” dell'appalto, è ottenuto applicando la seguente formula:
(Importo totale ribassato – Importo totale rialzato)

- a) *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Gli oneri per la sicurezza, il cui valore è riportato al precedente art. 3, non sono soggetti a ribasso.
- b) *(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* **la stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. I costi della manodopera, il cui valore è riportato al precedente art. 3, non sono ribassabili.

Nota di attenzione: Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si precisa che verranno sempre prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Pertanto, qualora un valore indicato avesse un numero di cifre decimali superiore a tre, si procederà con il troncamento alla terza cifra decimale.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento il documento deve essere unico ma dovrà essere **sottoscritto** dagli stessi soggetti indicati al precedente art. 16.1 a seconda del tipo di raggruppamento con il quale si intende partecipare.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924 n.827.

L'offerta dovrà intendersi valida per **180 giorni** oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della S.A., con atto motivato, di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'offerta economica deve essere separata dalla documentazione prevista nella sezione amministrativa e nell'eventuale offerta tecnica così come richiesto al precedente articolo 15. Nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la menzione dell'offerta economica all'interno della documentazione amministrativa o dell'offerta tecnica, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica in sezione telematiche separate **sarà causa di esclusione**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati dal capitolato.

18.1 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"*

19. EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI

Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata su Piattaforma dal Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato "**Eventuali documenti integrativi**".

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

IMPORTANTE: Si prega di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel Disciplinare di gara in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione è motivato dal fatto che trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e dove l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore.

Si precisa che l'**importo totale "ribassato" dell'appalto** di cui al precedente art. 18 è utilizzato dalla stazione appaltante solamente per l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che avrà offerto l'importo totale "più basso" fatto salvo le successive verifiche disciplinate nei successivi articoli.

Trattandosi di “Accordo Quadro” stipulato interamente “a misura”, i **prezzi/ricavi unitari offerti** dall’aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 18 costituiscono i **prezzi/ricavi contrattuali**. Essi sono applicati alle singole prestazioni eseguite e sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.

Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

***NOTA DI ATTENZIONE:** Ai fini della ponderazione dell’offerta verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; pertanto, nel caso di valori con un numero di cifre decimali superiore a tre, si procederà con il troncamento alla terza cifra decimale.
Far riferimento al successivo punto 23 per chiarimenti sul metodo applicato dalla stazione appaltante per la valutazione dell’offerta.*

20.1 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

NON APPLICABILE - Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TELEMATICA

***NOTA DI ATTENZIONE:** Trattandosi di procedura aperta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 10. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa), poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.*

La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara. Per la verifica di anomalie delle offerte si procederà ai sensi del successivo art. 23.

La prima seduta telematica attivata in modalità virtuale attraverso la piattaforma della stazione appaltante, avrà luogo il **giorno indicato nella scheda di gara “Prima seduta telematica” che si trova nella prima pagina del presente documento.**

La pubblicità della seduta è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. A tal proposito si rimanda al precedente punto 2.1, ultimo comma del presente Disciplinare di gara per la spiegazione dettagliata su cosa potrà essere visualizzato tramite piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati agli eventuali concorrenti tramite avviso sulla pagina internet, all’indirizzo <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare> nella sezione dedicata alla presente procedura aperta, almeno 3 giorni prima della data fissata. **Sarà quindi onere dei concorrenti consultare la piattaforma per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma.**

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti, tramite area messaggistica su piattaforma oppure (se del caso) a mezzo PEC, almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame: della documentazione amministrativa; delle offerte tecniche (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa); delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice degli appalti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla Piattaforma la completezza della documentazione presentata dai concorrenti:

Nel caso di procedura di gara con il criterio del minor prezzo:

Sezione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e sezione “OFFERTA ECONOMICA”

Nel caso di procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Sez. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sez. “OFFERTA TECNICA” e sez. “OFFERTA ECONOMICA”

Subito dopo, provvederà all'apertura telematica della sezione contenente la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente documento, mentre l'offerta tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e quella economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) (Se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12;
- b) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni.

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma della stazione appaltante.

La prosecuzione delle procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"*

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

***Nota:** Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del succitato art. 93.*

Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta (art. 21 del Disciplinare di gara), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante area messaggistica su piattaforma o (se del caso) posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della sezione "**OFFERTA ECONOMICA**", contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura dei ribassi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul ribasso entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente art. 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente art. 2.4.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente articolo 21, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni previste, il seggio di gara redige la graduatoria e procede, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI APPALTO AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

(Non applicabile per questa procedura poiché appalto "sopra soglia") Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Per il metodo di individuazione dell'offerta anomala si procede ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Trattandosi di appalto "sopra soglia" si procederà ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si precisa che l'offerta si intende anomala quando, proprio in ragione della sua eccessiva vantaggiosità o a causa del prezzo anormalmente basso, desta il sospetto di scarsa serietà poiché appare inidonea a garantire un congruo profitto all'operatore economico esponendo al rischio di una prestazione che non assicuri qualità, diligenza e correttezza nella sua esecuzione nei modi e termini indicati negli elaborati tecnici di gara, con inevitabili conseguenze negative per la stazione appaltante.

Il Seggio di gara dichiarerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (eventualmente anche avvalendosi di una struttura di supporto istituita ad hoc) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 110, comma 2 e 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata nella seduta di gara, sarà comunicato tramite area messaggistica su piattaforma o (se del caso) PEC a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario individuato nella seduta di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che l'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate, alternative, tardive oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte da parte di offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs. 36/2023;
- *[se prevista la soglia di sbarramento al punteggio tecnico]* mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023, qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

***Nota:** Ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.*

Le stazioni appaltanti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'Allegato I.3 richiamato dall'art. 17, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

L'aggiudicazione è disposta quindi all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Successivamente, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (poiché situazione antecedente al provvedimento di aggiudicazione), si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se dai controlli effettuati dal Direttore generale/Amministratore delegato sulla legittimità degli atti della commissione di gara / Seggio di gara emergono delle irregolarità, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.

A seguito dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nelle modalità previste nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, eccetto nei casi previsti dal medesimo comma, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale del Contratto.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà essere disponibile alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione del Contratto in modalità elettronica.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. *(trova applicazione l'articolo 117 comma 14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel caso ne ricorrano i presupposti).*

(Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto) Ai sensi dell'art. 18, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

(Non applicabile per questa procedura "minor prezzo" – a discrezione della stazione appaltante nel caso di O.E.P.V ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.lgs. 36/2023) Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

(Non applicabile in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale) Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al successivo art. 29;
- se del caso, l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal successivo art. 29 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento può avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ma la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di affidare alle condizioni proposte, dall'operatore economico interpellato, in sede di gara.

Inoltre l'aggiudicatario, prima della stipula contrattuale, dovrà: dimostrare il possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; fornire le informazioni relative all'organico medio annuo ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.; fornire il nominativo dei responsabili e dei dipendenti che potrebbero intervenire nelle prestazioni oggetto dell'appalto; fornire documentazione idonea a dimostrare la disponibilità delle risorse, dei mezzi e delle attrezzature conformi a quanto previsto nel

Capitolato; produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.; produrre la polizza assicurativa nei modi e termini previsti dal capitolato; consegnare il documento di valutazione dei rischi sottoscritto dal datore di lavoro su supporto informatico; accettare il DUVRI/Piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante (se previsto); produrre il piano operativo di sicurezza (se richiesto); produrre la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.; se del caso effettuare la denuncia di assunzione del nuovo appalto agli Enti Previdenziali competenti per il territorio in cui si eseguono le prestazioni o, nel caso non ci fosse l'obbligo, dichiarare la motivazione perché la denuncia non deve essere eseguita; dimostrare gli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991; dimostrare l'avvenuta registrazione al sistema F.V.O.E. - VERSIONE 2.0; versare le spese di bollo sul contratto nella misura indicata in sede di stipula contrattuale calcolata ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nota di attenzione: Entro la consegna del servizio, l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante i documenti preposti ad attestare di essere a conoscenza (l'impresa stessa o trasportatore) dei rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare.

L'aggiudicatario in fase di stipula contratto, ad ogni modo prima della consegna del servizio in pendenza di stipula, dovrà produrre tutta documentazione a comprova di quanto dichiarato in fase di gara relativamente ai requisiti di capacità tecnica/professionale di "ESECUZIONE" se previsti al precedente art 7.2.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo e dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [MOG e Codice Etico – Acea Pinerolese](#).

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

- Nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- Nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

- in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi del medesimo art. 35 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

- a. possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b. sono esclusi in relazione:
 1. ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 2. alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 3. alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), numero 3) , è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto di cui alla presente procedura di gara, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 210 (Accordo bonario per lavori) e 211 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale secondo gli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo al Contratto, ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Torino, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo.

(Clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro) Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del codice medesimo, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri *(la stazione appaltante si riserva la facoltà di portarlo a cinque il numero di membri in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste)*.

La Stazione appaltante motivatamente si riserva comunque, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, la facoltà di: annullare e/o revocare il presente documento - sospendere, re indire o non aggiudicare la gara - non aggiudicare e/o non stipulare il Contratto.

27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- a) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto e conformemente alla normativa vigente.

Il trattamento avverrà con mezzi automatici e cartacei e per tutta la durata del rapporto con la Stazione Appaltante e conservati per il periodo temporale imposto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa vigente.

Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede amministrativa in Via Vigone n.42 Pinerolo

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 – 22 del Regolamento UE n. 679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it.

oppure

Acea Pinerolese Industriale S.p.a
Via Vigone n.42 – 10064- Pinerolo (TO)
Telefono: 0121-2361

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto nell'art. 20 del Regolamento europeo succitato.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell'apposita sezione.

- b) I suoi dati verranno raccolti dalla società DIGITALPA (acquisti telematici) in quanto responsabile del trattamento del dato al fine della sua partecipazione alla procedura di gara. Ulteriori informazioni sono consultabili nella sezione <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/>
- c) Comunicazione: i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui i dati fiscali devono essere comunicati; in caso di necessità, a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I dati raccolti non saranno trasferiti ad un Paese terzo od ad un'organizzazione posta al di fuori dalla UE.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

29. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera) Ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 18 del capitolato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera) Ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 18 del Capitolato, tenuto conto della tipologia di intervento e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel precedente comma.

Non applicabile a questa procedura di gara - (Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera) Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (contratti riservati) e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota percentuale delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota percentuale delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Nota: la quota percentuale (definita dalla stazione appaltante in sede di gara), deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso la stazione appaltante motiva le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera) Ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 18 del capitolato, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento, fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso, l'aggiudicatario s'impegna a garantire, nel caso di assunzioni obbligatorie, l'inserimento nel proprio organico di personale giovanile e/o femminile e/o con disabilità e/o svantaggiate, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda comunque che costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per eventuali requisiti particolari per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si rimanda espressamente al capitolato.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
L'amministratore delegato
CARCIOFFO ing. Francesco